

## DISCIPLINARE DI GARA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ERSU"

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

Stazione appaltante	ERSU CAGLIARI
Criterio di aggiudicazione	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs. 36/2023
Luogo di svolgimento del servizio	Cagliari
Lotto 1 – CPV 66510000-8 CIG B3FAF5D7A8 RIF. APP. 58LP/2024	Servizio di copertura assicurativa della "Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori d'opera" (RCT/RCO)
Lotto 2 – CPV 66510000-8 CIG B3FAF5E87B RIF. APP. 59LP/2024	Servizio di copertura assicurativa per la "Responsabilità civile patrimoniale"
Lotto 3 – CPV 66510000-8 CIG B3FAF5F94E RIF. APP. 60LP/2024	Servizio di copertura assicurativa "All Risks patrimonio mobiliare ed immobiliare"
Lotto 4 – CPV 66510000-8 CIG B3FAF60A21 RIF. APP. 61LP/2024	Servizio di copertura assicurativa "Cyber Risks"
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	18/11/2024
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	<b>28/11/2024 ore 13:00</b>
Prima seduta apertura documentazione amministrativa	<b>02/12/2024 ore 9:30</b>
Valore presunto per lotto	Si veda l'art. 3

Responsabile Unico del Progetto	Dr.ssa Maria Cristina Siddi
---------------------------------	-----------------------------

## SOMMARIO

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5.	REQUISITI GENERALI	17
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	19
7.	AVVALIMENTO	24
8.	SUBAPPALTO	25
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	26
10.	GARANZIA PROVVISORIA	26
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	30
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	31
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	33
14.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
15.	OFFERTA TECNICA	41
16.	OFFERTA ECONOMICA	42
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	44
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	45
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	45
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	46
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	48
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	48
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	50

25.	CODICE DI COMPORTAMENTO _____	51
26.	ACCESSO AGLI ATTI _____	51
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE _____	51
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI _____	51

## PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con Determinazione a contrarre del Direttore ad interim del servizio Amministrativo n. 499 del 26/09/2024 si è indetta una gara europea a procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, (di seguito anche Codice) per l'affidamento dei "Servizi assicurativi dell'Ersu" per un periodo di mesi 60 mesi.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) (di seguito Piattaforma) attraverso la pubblicazione di una richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori economici interessati al servizio in argomento all'interno della categoria merceologica "AL28 – Servizi finanziari e assicurativi", e che potranno abilitarsi sino alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

La durata del procedimento, ai sensi dell'allegato I.3 del Codice, è prevista pari a mesi 9 (nove) decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Cagliari.

CUI S80018410920202200007

**Il Responsabile Unico del Progetto** (d'ora innanzi denominato semplicemente "RUP"), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa M. Cristina Siddi quale Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Servizi Generali dell'Ente (Tel. 070/66206317 - mail: [msiddi@ersucagliari.it](mailto:msiddi@ersucagliari.it)).

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza

professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale", disponibili sul sito [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) nella sezione "Servizi per le imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico" [https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi\\_imprese/registrazione.jst](https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti *"Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna"*, *"Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale"* e *"Istruzioni di gara"* disponibile su SardegnaCAT al link [https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi\\_imprese/registrazione.jst](https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it) e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale

(previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di RTI o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma Sardegna CAT secondo le modalità esplicitate nei documenti disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico e se del caso l'ausiliario.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

In caso di avalimento l'ausiliario con la registrazione e con la presentazione del DGUE tramite le funzionalità di sistema, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della piattaforma dall'account riconducibile alla sua impresa; ogni azione inerente all'account all'interno del Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile alla ditta registrata.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico ovvero, se del

caso, dell'ausiliario.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800.212.036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungibile nella sezione Contatti al link: <https://www.sardegna.cat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst>.

Agli operatori economici e ausiliari, non ancora registrati sulla Piattaforma, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda a tutti i soggetti concorrenti di verificare che nel processo di registrazione alla piattaforma, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione della "Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO)" – lotto 1;
2. Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione per la "Responsabilità Civile Patrimoniale" – lotto 2;
3. Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione "All Risks" Patrimonio mobiliare ed immobiliare – lotto 3;
4. Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione per la "Cyber Risks" – lotto 4;
5. Questionario Cyber;
6. Statistica sinistri;
7. Valore immobili da assicurare;
8. Scheda di offerta tecnica RCT/RCO – lotto 1;
9. Scheda di offerta tecnica RC patrimoniale - lotto 2;
10. Scheda di offerta tecnica All Risks - lotto 3;



11. Scheda di offerta tecnica Cyber Risks - lotto 4;
12. Scheda di offerta economica RCT/RCO – lotto 1;
13. Scheda di offerta economica RC patrimoniale - lotto 2;
14. Scheda di offerta economica All Risks - lotto 3;
15. Scheda di offerta economica Cyber Risks - lotto 4;
16. Disciplinare di gara;
17. Bando di gara;
18. Criteri di valutazione Offerta Tecnica;
19. DGUE;
20. Modulistica;
21. Istruzioni di gara;
22. Patto di Integrità ERSU, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015, recante *“Adozione misure di contrasto alla corruzione: applicazione dell’art. 4 del Regolamento ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 sui Patti di integrità”*, reperibile sul sito web dell’Ersu al link [https://ersucagliari.it/service/docs/ersu\\_ca\\_patto\\_integrita.pdf](https://ersucagliari.it/service/docs/ersu_ca_patto_integrita.pdf);
23. Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate” approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29 ottobre 2021 reperibile sul sito web dell’Ersu al link <https://ersucagliari.it/it/amministrazione-trasparente/main-disposizioni-general/atti-general.html>;
24. Informativa Privacy, reperibile sul sito web dell’Ersu al link <https://ersucagliari.it/it/privacy-policy.html> .

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito internet della Piattaforma nonché pubblicata sul profilo dell’ERSU nella sezione “Gare e Appalti – gare in svolgimento” al seguente link: <https://ersucagliari.it/it/gare-e-appalti/gare-in-svolgimento.html>.

## 2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **18/11/2024** esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “Messaggi” all’interno della RdO, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **22/11/2024**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione relativa agli allegati all'interno della RdO nonché sul profilo dell'ERSU nella sezione "Gare e Appalti – gare in svolgimento" al seguente link: <https://ersucagliari.it/it/gare-e-appalti/gare-in-svolgimento.html>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il sito istituzionale dell'Ersu e la Piattaforma nelle sezioni indicate e a verificare la correttezza del proprio domicilio digitale, l'abilitazione del proprio indirizzo PEC alla ricezione di posta ordinaria, o in alternativa, aver indicato un indirizzo PEC e un indirizzo di posta ordinaria.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto i "Servizi assicurativi dell'ERSU", per un periodo di mesi 60, escluse le eventuali opzioni ed è costituito da **4 lotti** individuati in base al tipo di polizza.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

#### Lotto 1

Descrizione lotti	CPV	P (principale)	Base di gara annuale (premio)	Importo complessivo
Servizio di copertura assicurativa della "Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori d'opera" (RCT/RCO)	66510000-8	P	€ 10.000,00	€ 50.000,00
A) Importo a base di gara				€ 50.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 50.000,00

#### Lotto 2

Descrizione lotti	CPV	P (principale)	Base di gara annuale (premio)	Importo complessivo
Servizio di copertura assicurativa per la "Responsabilità civile patrimoniale"	66510000-8	P	€ 6.000,00	€ 30.000,00
A) Importo a base di gara				€ 30.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 30.000,00

### Lotto 3

Descrizione lotti	CPV	P (principale)	Base di gara annuale (premio)	Importo complessivo
Servizio di copertura assicurativa "All Risks patrimonio mobiliare ed immobiliare"	66510000-8	P	€ 40.000,00	€ 200.000,00
A) Importo a base di gara				€ 200.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 200.000,00

### Lotto 4

Descrizione lotti	CPV	P (principale)	Base di gara annuale (premio)	Importo complessivo
Servizio di copertura assicurativa "Cyber Risks"	66510000-8	P	€ 15.000,00	€ 75.000,00
A) Importo a base di gara				€ 75.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo				€ 75.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, di cui dall'art. 41, comma 14, del Codice, che la stazione appaltante ha stabilito un'incidenza media pari 5% del premio. Tali costi, infatti, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno, una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il Contratto Collettivo Nazionale applicato è CCNL Ania- assicurativi 2022-2024.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari a € 0,00, in quanto sussiste, per la

tipologia di servizio, assenza di rischi.

Le operazioni di assicurazione usufruiscono del regime di esenzione IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/72.

Tutte le prestazioni oggetto della gara sono dettagliatamente descritte nei Capitolati Tecnici di polizza, ognuno dei quali dettaglia le modalità di esecuzione dei servizi richiesti.

Per ogni Lotto, nella base di gara, è compresa la remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e relativi allegati.

**N.B. l'Ersu di Cagliari** è assistita dal broker "Brokeritaly Consulting srl".

La remunerazione del broker è a carico della/e Compagnia/e Assicurativa/e aggiudicataria/e.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo per la Stazione Appaltante.

Si rinvia alla "Clausola broker" contenuta in ciascun Capitolato tecnico di polizza.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dell'Ente.

### **3.1 DURATA**

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è fissata in mesi 60 mesi, decorrenti dalle ore 24:00 del **01/04/2025** e scadenza alle ore 24:00 del **31/03/2030**.

Resta inteso tra le parti che, in deroga al disposto dell'articolo 1901 C.C., la copertura deve intendersi valida ed efficace, indipendentemente dall'effettivo pagamento del corrispettivo e avrà comunque efficacia a partire dalle ore 00.00 della data indicata all'atto di sottoscrizione del Contratto e/o emissione della relativa polizza.

### **3.2 REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, si

utilizza la differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI senza tabacchi) nel periodo di riferimento; verrà pertanto calcolata l'inflazione acquisita quale variazione annuale nel periodo intercorrente tra il mese di stipula e lo stesso mese dell'anno successivo. La revisione del premio può essere richiesta solo per gli anni successivi al primo di vigenza contrattuale.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

#### Opzione di proroga del contratto

**(proroga contrattuale)** La stazione appaltante si riserva di prorogare, ex art. 120 co. 10 del Codice, il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è indicato per ogni singolo lotto nella tabella sottostante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

#### Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Ai sensi dell'art.120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è indicato per ogni singolo lotto nella tabella sottostante.

Pertanto, il **valore globale stimato dell'appalto** comprensivo di opzioni è determinato in **Euro 497.000,00**, ed è così suddiviso per ogni singolo lotto:

Lotto n.	Descrizione Lotto	Base di gara Quinquennale	Proroga contrattuale	Quinto d'obbligo	Valore Lotto
1	(RCT/RCO)	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 70.0000,00
2	Responsabilità civile patrimoniale	€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 42.000,00
3	All Risks patrimonio mobiliare ed immobiliare	€ 200.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 280.000,00

4	Cyber Risks	€ 75.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 105.000,00
<b>Importo complessivo a base di gara</b>		<b>€ 355.000,00</b>			
<b>Valore globale appalto</b>					<b>€ 497.000,00</b>

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Nel caso di presentazione di offerte per più di un lotto, gli operatori economici partecipanti dovranno rivestire la medesima forma giuridica (sempre in forma singola ovvero sempre nella medesima forma di associazione).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all'art. 1911 del c.c., così come prescritto dai Capitolati Tecnici. Come stabilito dalla AVCP (ora A.N.AC) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata, **a pena di esclusione**, fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami assicurativi oggetto del presente appalto.

Gli operatori economici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 209/2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, per i rami assicurativi oggetto del presente appalto.

La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.

Gli operatori economici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono, altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del

D.lgs. n. 209/2005.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso singolo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La Stazione Appaltante non mette limitazioni al numero massimo di lotti che possono essere aggiudicabili. Ai sensi dell'art. 58 comma 5 del Codice, ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i Lotti ed essere aggiudicatario di alcuni o tutti i lotti, in base al criterio di aggiudicazione di cui al successivo art. 17.

L'offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi o polizze incluse nel lotto. L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, **a pena di esclusione**, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100%.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione



- partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del Codice dei Contratti.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle

circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La partecipazione alla gara è riservata **a pena di esclusione** alle Direzioni delle Compagnie Assicurative autorizzate all'Esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale, le gestioni in economia (Gerenze) e le Rappresentanze Generali delle Compagnie Estere, essendo preclusa la presentazione dell'Offerta da parte di Agenzia/Intermediari di assicurazione, così come la gestione del 100% del contratto. **A pena esclusione**, l'accesso alla piattaforma telematica per la partecipazione alla gara deve essere effettuato per il tramite di credenziali della Direzione e non per il tramite di Agenzie o altri operatori.

**A pena di esclusione** è fatto divieto di cedere quote del rischio in coassicurazione ad una o più Agenzie della Compagnia in caso di aggiudicazione del servizio in favore della Direzione o Gerenza o Rappresentanza per l'Italia dovrà essere precisato in sede di contratto assicurativo che il rischio è detenuto e gestito al 100% dalla Direzione, Gerenza o Rappresentanza.

**A pena esclusione**, ai sensi dell'Art 35 del regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018 è fatto divieto di partecipazione, ed in caso di aggiudicazione alle Compagnie, di far gestire i contratti assicurativi da parte di soggetti iscritti alla sezione B del RUI presso IVASS, anche in qualità di coverholder e/o Corrispondenti.

**A pena esclusione** è fatto divieto di partecipazione e gestione del contratto a società in nome e per conto di una Compagnia Assicurativa che presentino una ragione sociale ed una P.IVA diversa da quella della Compagnia.

### **Self Cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/coassicurazione/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

**Sono esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

#### **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del Codice dei Contratti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione

appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nelle more dell'effettiva messa a regime del FVOE e qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:

**6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE EX ART. 100 CO. 1 LETT. A) DEL CODICE (MODELLO 2 – DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI – LETTERA A)**

- a) **iscrizione nel Registro delle imprese** tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato**, o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.
- b) **possesso dell'autorizzazione degli organi competenti** all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regima di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

**Le imprese residenti in Italia devono possedere l'autorizzazione dell'IVASS (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)** o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia dei rami assicurativi oggetto della gara.

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- **In regime di libertà di stabilimento** devono possedere autorizzazione **dell'IVASS (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)** o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui s'intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia
- **In regime di libera prestazione di servizio** devono possedere autorizzazione **Ivass** o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi

Ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui s'intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia e aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'Ivass nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

I suddetti requisiti in caso di raggruppamento, di coassicurazione ovvero di consorzio ordinario, non sono frazionabili e devono quindi essere posseduti da ciascuna impresa.

Per la comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), la Stazione Appaltante acquisisce d'Ufficio tramite il FVOE i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

## **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA EX ART. 100 CO. 1 LETT. B) DEL CODICE (MODELLO 2 – DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI – LETTERA B)**

### **c) Possesso di un indice di solvibilità pari o superiore a 150.**

La comprova di tale requisito è fornita mediante comunicazione rilasciata da ente certificatore.

### **d) aver realizzato, nel triennio 2021/2022/2023, una raccolta premi per Enti pubblici e privati pari almeno ad € 9.000.000,00.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

### 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE EX ART. 100 CO. 1 LETT. C) DEL CODICE (*MODELLO 2 – DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI – LETTERA C*)

- e) **aver svolto** nell'ultimo triennio 2021/2022/2023, **almeno 10 (dieci) servizi assicurativi** a favore di Enti pubblici italiani;
- f) **aver eseguito**, complessivamente nell'ultimo triennio 2021/2022/2023, **almeno 1 (un) contratto assicurativo analogo al lotto** per cui si presenta offerta in favore di un Ente per il diritto allo studio per un importo pari all'importo del premio annuale posto a base di gara;
- g) **aver** n.1 ufficio sul territorio italiano con almeno 5 dipendenti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

### 6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti di **idoneità professionale** di cui ai punti 6.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da:

- a) **ciascun** componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) **ciascun** componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito di capacità **economica-finanziaria** di cui al punto 6.2 lett. c) (Indice di solvibilità) deve essere **posseduto da tutti**.

I requisiti di capacità **economica-finanziaria** di cui al punto 6.2. lett. d) (raccolta premi) e **tecnico-professionale** di cui al punto 6.3. lett. e) (almeno 10 servizi), e punto f) (contratto analogo) e devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, dal consorzio GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete **nel suo complesso**.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito di capacità **tecnico-professionale** di cui al punto 6.2. lett. g) (ufficio nel territorio) deve essere posseduto come segue:

- a) **ciascuno** dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE
- b) **ciascuna** delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In ogni caso andranno specificate, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

In caso di coassicurazione, tenuto conto della natura particolare del servizio assicurativo, i requisiti devono essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

### **6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti relativi ai punti 6.1 lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

#### **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

Per i requisiti di cui ai punti di cui ai punti 6.2 e 6.3:

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104 comma 12 del Codice, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che allo stesso lotto partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.



**Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il relativo contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica.**

Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei **requisiti di partecipazione** del presente Disciplinare, nonché al fine di **migliorare la propria offerta**, mediante un unico soggetto ausiliario, dovrà produrre due contratti di avvalimento separati. In tal caso **quello per i requisiti di partecipazione dovrà essere inserito nella busta amministrativa e quello per il migliorare la propria offerta nella busta tecnica.**

La carenza degli elementi essenziali del contratto relativi all'avvalimento "premiale" determinerà la non attribuzione del punteggio "premiale", restando ferma, invece, l'idonea qualificazione dell'operatore economico con riferimento ai requisiti speciali oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto

l'integrale esecuzione del contratto. Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'articolo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si assume gli impegni di cui all'articolo 102 comma 1, lettere a), b), c) del Codice.

La Stazione Appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art 106 comma 1 del Codice, l'offerta dell'operatore economico per ciascun lotto è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del lotto al quale partecipa e precisamente di importo pari alla tabella sottostante:

Numero Lotto	Descrizione Lotti	Valore complessivo quinquennale base di gara	Importo garanzia provvisoria
1	LOTTO 1: RCTO	€ 50.000,00	€ 1.000,00
2	LOTTO 2: RCP	€ 30.000,00	€ 600,00
3	LOTTO 3: All Risks	€ 200.000,00	€ 4.000,00
4	LOTTO 4: Cyber	75.000,00	€ 1.500,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Banco di Sardegna spa, indicando:

Intestazione: ERSU CAGLIARI codice fiscale 80018410920 partita iva 01031570920

Codice IBAN: IT 37 T 01015 04800 000070687759

Causale: SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ERSU e indicare il CIG di riferimento per ogni lotto.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

- essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti

che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

**b) Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

**c) Riduzione del 5 %** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi contenute nell'Allegato II.13 del Codice.

**Tali riduzioni sono cumulabili con quelle indicate alle lett. a) e b).** In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

**Non è sanabile** – e quindi è **causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante autorizzato ad impegnare il garante.

#### 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge per ciascun lotto cui partecipano in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, recante *"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024"*, secondo le "Istruzioni" consultabili sul sito internet [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nella sezione "Gestione contributi gara". A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. ([Gestione Contributi Gara - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

**Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.**

N. LOTTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
1	B3FAF5D7A8	Esente
2	B3FAF5E87B	Esente
3	B3FAF5F94E	€ 18,00
4	B3FAF60A21	Esente

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per

inammissibilità dell'offerta.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito [www.sardegnaecat.it](http://www.sardegnaecat.it).

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 13 del giorno 28/11/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente i seguenti formati: pdf, word, xls, rtf.

### **12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1.2 del presente disciplinare e nel documento "Istruzioni di gara", l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- A. Documentazione amministrativa
- B. Offerta tecnica (una per ogni lotto)
- C. Offerta economica (una per ogni lotto)

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ✚ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✚ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della RdO.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma nella sezione Allegati della RdO, nonché "Gare e Appalti – gare in svolgimento" al seguente link: <https://ersucagliari.it/it/gare-e-appalti/gare-in-svolgimento.html>.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,



sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili,

ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a **pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato nella comunicazione di richiesta.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma e accede alla RdO rfq\_446443 per allegare la seguente documentazione nella sezione denominata "Busta di Qualifica".

La domanda di partecipazione è unica anche se si partecipa a più lotti diversi.

La documentazione è la seguente:

- 1) Modello 1 - Domanda di partecipazione;

- 2) Modello 2 – Dichiarazione requisiti speciali;
- 3) Modello 3 – Stato di famiglia per Antimafia (per il Lotto 3);
- 4) DGUE (da compilare in Piattaforma);
- 5) (eventuale) procura;
- 6) Garanzia provvisoria;
- 7) Documentazione in caso di avvalimento di cui all'articolo 7;
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5;
- 9) Capitolati Tecnici di Polizza (riferito al lotto cui si concorre) sottoscritti digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto con i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

Tutta la documentazione a corredo dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Per facilitare le operazioni di verifica della documentazione, si chiede ai concorrenti che i documenti caricati nei singoli campi predisposti sulla piattaforma dalla Stazione Appaltante siano nominati utilizzando la descrizione dei medesimi prevista nel presente articolo.

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nella sezione "Allegati generici".

#### **14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il "Modello 1 - Domanda di partecipazione", predisposto dalla Stazione appaltante.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre al singolo lotto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i

soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) IN FORMATO ELETTRONICO**

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo in modalità telematica attraverso le funzionalità di piattaforma come indicato nel manuale “DGUE operatore economico” raggiungibile al link: [https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi\\_imprese/registrazione\\_iscrizione/partecipazione\\_gare\\_telematiche/DGUE\\_operatore\\_economico.pdf](https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf).

Sarà cura dell'operatore economico, una volta espressa l'intenzione di rispondere alla RdO selezionare il “tipo di risposta”, al fine di indicare la “modalità di partecipazione” e invitare, se del caso, gli ulteriori soggetti che devono compilare il DGUE, indicando a sistema le informazioni richieste.

In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento sulla piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

#### **14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 (*MODELLO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PUNTO 5*)**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole

capacità di adempimento del contratto.

#### 14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE in modalità telematica ed avviene attraverso le funzionalità di piattaforma come indicato all'articolo 14.2. Tale DGUE, da rendere a sistema sia in caso di avvalimento finalizzato al soddisfacimento dei requisiti di partecipazione, sia in caso di avvalimento premiale, non dovrà contenere alcuna indicazione su un eventuale avvalimento premiale.

Il concorrente, nel caso di avvalimento finalizzato al soddisfacimento dei requisiti di partecipazione, per ciascuna ausiliaria, allega nella **busta di qualifica**:

- la dichiarazione di avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione;
- il contratto di avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'**offerta tecnica**. Il concorrente per ciascuna ausiliaria, allega nella busta tecnica:

- la dichiarazione di avvalimento per il miglioramento dell'offerta tecnica;
- il contratto di avvalimento per il miglioramento dell'offerta tecnica.

#### 14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

##### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete



- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Nell'ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:**

- a) le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti;
- b) l'impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e dei Capitolati Tecnici
- c) le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

N.B.: Le imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, e/o coassicurate, dovranno, altresì, indicare, nella domanda di partecipazione, le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

**15. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, nella Busta Tecnica di ogni singolo lotto di interesse, nella sezione "Offerta Tecnica", la "documentazione relativa all'offerta tecnica", utilizzando preferibilmente il Modello predisposto dalla stazione appaltante per ogni singolo lotto, debitamente compilata. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) scheda di Offerta tecnica (per ogni singolo Lotto per cui si partecipa);
- b) (eventuale) in caso di avalimento premiale, contratto di avalimento;
- c) (eventuale) dichiarazione Segreti tecnici e commerciali;
- d) *(eventuale, in caso di CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3)* dichiarazione di equivalenza.

La presenza nella documentazione contenuta nella "Busta Tecnica" di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica costituisce **causa di esclusione** dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Eventuali ulteriori documenti, allegati e/o pagine ulteriori rispetto alle indicazioni riportate, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

#### **15.1. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

L'operatore economico deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'operatore economico deve allegare una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

L'operatore deve quindi allegare idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Inoltre, il concorrente allega anche una copia della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La documentazione così elencata nella sezione deve essere allegata nella busta "Offerta tecnica".

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1

#### **16. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, nella Busta Economica di ogni singolo lotto di interesse, nella sezione "Offerta Economica" la "Scheda di offerta economica", utilizzando preferibilmente il *Modello* predisposto dalla stazione appaltante per ogni singolo lotto, debitamente compilata. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il **premio annuo lordo** offerto, in ribasso rispetto all'importo a base di gara annuale, in cifre ed in lettere, per ogni lotto di interesse;
- b) la **stima dei costi aziendali**, in cifre e in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

**NOTA BENE:** si precisa che gli "oneri della sicurezza aziendali" devono essere indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun Operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto. Trattasi dei costi di gestione annui (per es.: servizio di prevenzione e protezione, costi di formazione – informazione - addestramento, medico competente, ecc.) e dei costi operativi (per es. formazione – informazione integrativa, specifici DPI, ecc.);

- c) la **stima dei costi della manodopera**, in cifre e in lettere;
- d) l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 270 (duecentosettanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il concorrente dovrà indicare, inoltre, in Piattaforma nella sezione "PREMIO ANNUO LORDO" della Busta Economica di ogni singolo lotto di interesse, il premio annuo lordo offerto, risultante dalla compilazione dell'allegato/i "Scheda di Offerta economica".

In caso di discordanza tra i valori inseriti direttamente in Piattaforma e i valori riportati nella "Scheda di offerta economica" allegata, saranno considerati validi i valori riportati nell'allegato firmato digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara per ciascun lotto a cui si partecipa.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello "Scheda di offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di tre (3) cifre decimali. Si terrà conto dell'importo dei premi fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato per tutti i lotti in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023. Sarà nominata la Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 18.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il punteggio totale ( $P_{TOT}$ ) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove:

$P_T$  = punti attribuiti all'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica);

$P_E$  = punti attribuiti all'offerta economica.

### 17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica, per ogni singolo lotto, è attribuito secondo i punteggi tecnici stabiliti nell'allegato "Criteri valutazione offerta tecnica".

Il punteggio di tutte le voci dell'offerta tecnica è assegnato in valore assoluto ovvero i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

### 17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo (30) sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo minore rispetto all'importo a base di gara (premio annuo). Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio

proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:

$$PEFi = 30 * (PEmin / PEi)$$

dove:

**PEFi** = Punteggio Economico Finale relativo all'offerta in esame

**PEi** = Premio lordo offerto dal Concorrente in esame

**PEmin** = Premio lordo offerto più basso tra tutti quelli offerti

Sarà preso in considerazione un numero di decimali fino alla terza cifra arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque

## 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri pari a 3 (tre) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

La prima sessione ha luogo il **giorno 02/12/2024 alle ore 9:30**, a cura del Seggio di gara, costituito secondo quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. 23 dicembre 2017, n.43.

Il seggio di gara procederà a consegnare telematicamente gli atti alla Commissione Giudicatrice, consentendo l'accesso alle buste telematiche dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, che procederà

prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni di gara avverranno secondo quanto riportato nel documento della Piattaforma Microsoft PowerPoint - Inversione procedimentale 20231215 (sardegnacat.it)

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'Allegato "Criteri valutazione offerta tecnica". Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria.

**L'offerta è esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante **ha stabilito** che la congruità delle offerte è valutata per ciascun lotto sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP, comunica alla stazione appaltante, al fine di approvare il provvedimento di esclusione, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al concorrente risultato primo anche *il secondo in graduatoria*, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ogni singolo lotto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Si riserva altresì la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione del lotto sebbene sia stato individuato il soggetto aggiudicatario.

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per l'Amministrazione.



Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato all'articolo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'articolo 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni

del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, al momento della stipula del contratto l'appaltatore dovrà assolvere una tantum all'imposta di bollo, il cui valore è individuato dalla tabella A dell'articolo 3 dall'Allegato I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

#### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite

senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **25. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link <https://ersucagliari.it/it/amministrazione-trasparente/main-disposizioni-general/atti-general.html>.

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie relative alla fase di affidamento della procedura, in capo all'Ersu, saranno devolute al Tribunale amministrativo regionale competente presso il Foro di Cagliari.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del Codice, saranno devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Cagliari ed è esclusa la competenza arbitrale.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati

personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa di cui all’articolo 2 punto 24 (<https://ersucagliari.it/it/privacy-policy.html>).